



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 106 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1816/17 del 20.04.2017 emessa nel giudizio COCO ANNA MARIA + 2 contro COMUNE DI TAORMINA.
--	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 10
In carica	n. 20	Assenti	n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Ciona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 49° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1816/17 del 20.04.2017 emessa nel giudizio COCO ANNA MARIA + 2 contro COMUNE DI TAORMINA .

Premesso che i Sigg. Coco Anna Maria, Veroux Roberto e Milone Concetta nella qualità di procuratrice generale e ad litem di Veroux Giovanna hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), per l'annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente n.5 del 22 gennaio 2016, adottata dal Sindaco del Comune di Taormina per la rimozione di inconvenienti igienico-sanitari nell'alveo del torrente Sirina;

che in data 11.09.2017 prot. com.le n. 18837, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1816/17 - R.G. n. 535/16 - del 20.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania

a) ha accolto il ricorso dei Sigg. Lo Coco Anna Maria, Veroux Roberto e Milone Concetta nella qualità di procuratrice generale e ad litem di Veroux Giovanna,e annullato l'ordinanza sindacale

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere ai Sigg. Lo Coco Anna Maria, Veroux Roberto e Milone Concetta nella qualità di procuratrice generale e ad litem di Veroux Giovannaammontano complessivamente ad € 6.291,28, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio	€ 4.000,00
▶ spese generali 15% (su € 4.000,00)	€ 600,00
▶ CPA 4% (su € 4.600,00)	€ 24,00
▶ IVA 22% (su € 4.624,00)	€ 1.017,28
▶ contributo unificato	€ 650,00
totale complessivo € 6.291,28.	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

- gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

VEROUX ROBERTO, MILONE CONCETTA RL

1. di riconoscere, a favore di Coco Anna Maria, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 6.291,28, dalla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale n. 01816/17 del 20.04.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Elio Gardina



18837

Publicato il 18/07/2017

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0018837 del 11/09/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI
SINDACO

N. 01816/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00535/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2016, proposto da Coco Anna Maria, Veroux Roberto, Milone Concetta nella qualità di procuratrice generale e ad litem di Veroux Giovanna, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Losi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Grazia Losi in Catania, via F. Crispi, 226;

contro

Comune di **Taormina**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello **Scurria**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora in Catania, via Aloï, 46; Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Sindaco del Comune di **Taormina**, nella qualità di Ufficiale di Governo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 5 del 22 gennaio 2016 adottata dal Sindaco del Comune di **Taormina** per la rimozione di inconvenienti igienico sanitari nell'alveo del torrente Sirina;
- ove occorra, della nota prot. n. 115039 dell'11 dicembre 2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e di tutte le note non conosciute nella stessa citate;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale, nonché per il risarcimento del danno conseguente alle intimazioni sopra indicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Taormina** e dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 22/01/2016, il Sindaco del Comune di **Taormina** - *“vista la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Messina dell'11/12/2015 n. 115039 con cui diffida il Comune a rimuovere tutte le adduzioni fognarie presenti all'interno dell'alveo del Torrente Sirina e preso atto che tale problema è da imputarsi principalmente alla accertata presenza di scarichi*

*di acque reflue domestiche esistenti nel tratto di via Crocefisso a monte del ponte sulla S.S. 114” - ordinava ai ricorrenti (tutti proprietari degli immobili indicati in ricorso e destinati a civile abitazione, facenti parte di un unico fabbricato, limitrofo al torrente Sirina, corso d’acqua che delimita il confine tra i Comuni di Giardini Naxos e **Taormina**):*

- l’immediata esecuzione dei lavori necessari a eliminare gli allacci e la relativa condotta fognaria presente nell’alveo del torrente Sirina ed il conseguente riallaccio nella condotta fognaria consortile presente in Via Crocefisso, sotto la guida di personale tecnico qualificato, entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della stessa Ordinanza;

- di stipulare, per l’esecuzione dei relativi lavori, apposita polizza assicurativa per la R.C.;

- di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della circolazione stradale e dei luoghi di lavoro;

- di adottare tutte le misure di sorveglianza, previste dal vigente C.d.S., nonché di ripristinare lo stato dei luoghi, disponendo, altresì, che, trascorso il termine sopra stabilito, l’Ufficio tecnico Area LL.PP. proceda all’accertamento della presenza di eventuali scarichi e provveda senza ulteriori formalità alla disattivazione d’ufficio, mediante chiusura di tutti gli scarichi di acque reflue domestiche ancora presenti dopo tale data, ponendo a carico delle ditte il relativo onere di spesa.

I ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento, di cui hanno chiesto l’annullamento previa sospensiva per il seguente articolato motivo: *“Violazione degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 679 T.U. Enti locali in Sicilia Pubblicato in GURS 9 maggio 2008, n. 20 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà, sviamento della causa tipica e irragionevolezza”.*

Inoltre i ricorrenti hanno dedotto il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, in relazione alla sopra citata nota del Genio Civile ove si ritenga che la stessa determini il presupposto per l'ordinanza impugnata.

Le censure formulate dai ricorrenti possono essere così sintetizzate:

- a) posto che il provvedimento interferisce con i territori, limitrofi, dei Comuni di **Taormina** e Giardini-Naxos, sussisterebbe la violazione del comma 6 dell'art. 50 del T.U.E.L., nella misura in cui "in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";
- b) l'ordinanza impugnata difetterebbe del presupposto della sussistenza di una indifferibile urgenza e inoltre non sarebbe stata definita nel tempo la sua efficacia;
- c) sarebbe irragionevole la prescrizione, secondo la quale, non solo sarebbero tenuti a lavori onerosissimi in luogo del Comune, ma dovrebbero farlo seguendo tutta una serie di prescrizioni, quale la stipula di una polizza assicurativa per la R.C., con misure volte a garantire la circolazione stradale e il ripristino dei luoghi; il che disvelerebbe anche il carattere vessatorio dell'ordinanza impugnata.

Infine i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dell'ingiusto danno da essi subito:

- 1) in via principale ed in modo specifico "mediante annullamento dell'ordinanza avversata e, ove occorra, in parte qua il provvedimento del Genio civile di Messina; oppure, disponendosi che i lavori di ripristino secondo progetto, ovvero quelli imposti ai ricorrenti, vengano effettuati a cura e spese del predetto Comune di **Taormina**, con a carico anche la manutenzione degli impianti connessi";
- 2) in via subordinata ove la medesima ordinanza venga resa esecutiva, mediante la condanna del Comune di **Taormina** - e, se del caso, del Genio Civile di Messina, in solido - al risarcimento del danno per equivalente.

Per sostenere la legittimità dell'ordinanza impugnata si è costituito il Comune di **Taormina**.

Si è altresì costituito l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, depositando documentazione e chiedendo che il ricorso sia rigettato inammissibile e/o infondato.

L'efficacia dell'ordinanza sindacale impugnata è stata sospesa dapprima in data 1 aprile 2016 con decreto presidenziale n. 257/2016 e, poi, con ordinanza cautelare n. 307 del 21 aprile 2016.

In vista dell'udienza di merito i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno insistito nella domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale impugnata e, con riferimento alla domanda risarcitoria, hanno precisato che in caso di accoglimento della predetta domanda di annullamento “potrà ritenersi venuto meno, in capo ai ricorrenti, ogni interesse a coltivare la subordinata richiesta risarcitoria per equivalente, tanto più che il danno è stato, sino ad oggi, scongiurato dalla accordata sospensione dell'efficacia della stessa ordinanza. Nel caso opposto, invece, la sussistenza della colpa, in capo al Sindaco che ha agito *extra ordinem*, e del nesso causale tra provvedimento e danno sarebbe quanto mai evidente”.

All'udienza del 20 aprile 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dei procuratori delle parti presenti come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati.

Premette il Collegio che il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente è espressione di un potere atipico, dal carattere residuale, il cui presupposto per l'adozione, “*extra ordinem*”, è la sussistenza di un pericolo qualificato, caratterizzato, cioè, dall'imprescindibile requisito di eccezionalità e imprevedibilità dell'evento, per situazioni non fronteggiabili con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico e alla duplice condizione della temporaneità degli effetti e della proporzionalità del provvedimento.

Ne consegue che *“non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; aggiungasi che tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale”* (Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774; nello stesso senso cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 29-03-2017, n. 663).

Non ultronea, poi, deve ritenersi altresì, la specificazione che *“la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile”* (Cons. Stato Sez. III, Sent., 29/05/2015, n. 2697; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 5 aprile 2016 n. 429), *“in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo”* (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 28 gennaio 2016 n. 85).

Nel caso in esame i presupposti in questione mancano o, quantomeno, non sono adeguatamente illustrati, facendosi unicamente riferimento, nel provvedimento impugnato, alla nota n. 115039 dell'11/12/2015 con cui l'Ufficio del Genio Civile di Messina lo aveva in precedenza diffidato *“a rimuovere tutte le adduzioni fognarie presenti all'interno dell'alveo del torrente Sirnia”* (...) *“problema ... da imputarsi principalmente all'accertata presenza di scarichi di acque reflue domestiche esistenti a monte del ponte sulla S.S. 114”*.

Nella memoria, depositata il 18/04/2016, la difesa del Comune resistente ha cercato di legittimare il provvedimento impugnato evidenziandone la finalità di tutelare “la pubblica incolumità e la conservazione del decoro urbano, messi in pericolo dall’esistenza di scarichi abusivi” e, a tale scopo, ha enfatizzato la gravità dei comportamenti addebitati ai ricorrenti e la necessità di intervenire per fronteggiare una situazione imprevedibile ed eccezionale, non gestibile con mezzi ordinari, come si evincerebbe dai numerosi accertamenti svolti dagli Uffici competenti e posti alla base della sopra citata nota del genio Civile inviata al Comune di **Taormina**.

Tale ricostruzione non appare convincente.

Rileva il Collegio che, da un lato ciò che emerge dalla motivazione dell'atto contraddice la tesi della eccezionalità e imprevedibilità della situazione, dall'altro dalla documentazione versata in atti non sussiste la necessità di adottare un provvedimento *extra ordinem* per affrontare una vicenda risalente nel tempo, altrimenti gestibile con il normale esercizio di poteri tipici (cfr. Cons. Stato Sez. n. 2697/2015 cit.) e, tra questi, quelli afferenti alla realizzazione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria.

Invero, deve ritenersi che il Comune di **Taormina**, invece di provvedere a conformare la condotta fognaria ai nulla osta che l’avevano autorizzata, ha ritenuto di ovviare alla annosa situazione di carente ed inefficiente gestione della condotta fognaria comunale, ordinando con il provvedimento impugnato la eliminazione delle sole adduzioni fognarie, senza distinzione alcuna, tra quelle che, abusivamente, sversano nel torrente e quelle che, invece, legittime ed autorizzate, sono regolarmente collegate alla condotta fognaria comunale.

Ciò si evince chiaramente dalla stessa nota prot. n. 115039 dell’11/12/ 2015 dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, richiamata nella premessa dell’impugnata ordinanza, “con cui si diffida il Comune di **Taormina** a rimuovere tutte le adduzioni fognarie presenti all’interno dell’alveo del torrente Sirina” e in base alla quale il

problema sarebbe da imputarsi principalmente all'accertata presenza di scarichi di acque reflue domestiche esistenti nel tratto di via crocifisso a monte del ponte sulla S.S. 114".

Detta diffida del Genio Civile, è originata dalla circostanza secondo la quale i Comuni di **Taormina** e di Giardini Naxos e il Consorzio Rete Fognante, diversamente da quanto previsto nell'apposito progetto assentito risalente al 2000, hanno realizzato in difformità da quanto ivi previsto, i lavori di interrimento delle condutture che, tra gli altri, servono i ricorrenti.

Si è dunque in presenza di un pregiudizio risalente ad almeno 16 anni, il che conferma la carenza del primo indefettibile presupposto per l'adozione del provvedimento impugnato, vale a dire l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile.

Né a diversa conclusione può giungersi valorizzando l'ultimo inciso della citata nota del Genio civile, con il quale si diffidano i Comuni interessati e il Consorzio Rete Fognante *"a rimuovere la condotta in alveo, nonché tutte le altre adduzioni fognarie abusive, la pista abusiva e quant'altro già più volte segnalato di ostacolo a regolare deflusso delle acque per la salvaguardia pubblica e privata"*, atteso che non è contestata la circostanza secondo cui le condotte dei ricorrenti non sono annoverabili tra quelle abusive (essendo collegate a quella in alveo del Comune).

Inoltre non appare superfluo evidenziare che il provvedimento impugnato presenta un ulteriore profilo di illegittimità evidenziato dai ricorrenti i quali hanno sostenuto, in maniera condivisibile, che l'effettivo limite temporale delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta.

Nel caso di specie l'ordinanza impugnata - nel tentativo di porre rimedio ad una situazione protrattasi negli anni determinatasi per inerzia della stessa Amministrazione - non contiene alcun limite temporale la cui necessità è connessa non soltanto alla stessa natura contingibile degli atti di cui si discute, ma all'ancora più pregnante rilievo che solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti *extra ordinem*, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge (cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 29-03-2017, n. 662; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 20-10-2016, n. 2427).

Sulla scorta delle superiori considerazioni risultano fondate le censure formulate in ricorso relative alla insussistenza dei presupposti necessari per l'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata che, pertanto, va annullata.

Deve essere disattesa la richiesta finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni, asseritamente patiti dai ricorrenti, tenuto conto di quanto dagli stessi riconosciuto nella memoria conclusiva in considerazione della disposta concessione della tutela cautelare da parte di questo Tribunale.

Tanto deciso, le spese di giudizio seguono, quanto all'Amministrazione comunale, la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, valutandosi, invece, equo compensarle con riferimento all'Amministrazione regionale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale impugnata.

Condanna il Comune resistente alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Messina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra


IL SEGRETARIO

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** **SUBORDINATO** ALL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

Taormina 27-12-2017



Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** **SUBORDINATO** ALL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

Taormina 28-12-2017

S.1816/17 Par. 80.1/17
€ 6.291,28

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 15/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1816/17 del 20.04.2017 emessa nel giudizio COCO ANNA MARIA + 2 contro COMUNE DI TAORMINA.

Considerato che in data 11.09.2017 prot. com.le n. 18837, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1816/17 - R.G. n. 535/16 - del 20.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania

- a) ha accolto il ricorso dei Sigg. Coco Anna Maria, Veroux Roberto e Milone Concetta nella qualità di procuratrice generale e ad litem di Veroux Giovanna, e annullato l'ordinanza sindacale
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

Preso atto che le spese di lite da rifondere ai Sigg. Lo Coco Anna Maria, Veroux Roberto e Milone Concetta nella qualità di procuratrice generale e ad litem di Veroux Giovanna ammontano complessivamente ad € 6.291,28, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio	€ 4.000,00
▶ spese generali 15% (su € 4.000,00)	€ 600,00
▶ CPA 4% (su € 4.600,00)	€ 24,00
▶ IVA 22% (su € 4.624,00)	€ 1.017,28
▶ contributo unificato	€ 650,00
totale complessivo	€ 6.291,28.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Coco Anna Maria ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 6.291,28, dalla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale n. 01816/17 del 20.04.201, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio

finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

